



L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NEGLI INTERVENTI DI GESTIONE FORESTALE

Allegato all'articolo: **Come incide su l'edilizia e l'urbanistica il nuovo Testo unico forestale**

A cura di Roberto Gallia

Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», richiamando i procedimenti concernenti gli interventi di gestione forestale, fa un particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica; rispetto alla quale appare opportuno verificare il coordinamento con quanto già previsto dalle norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

La legge “Galasso” (Legge 8 agosto 1985, n.431 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»), nel dichiarare tutelate per legge intere categorie di aree, tra le quali i boschi, ha contestualmente disposto che:

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

...

Non è richiesta l'autorizzazione [paesaggistica] ... per l'esercizio dell'attività agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Leg.vo 42/2004), riprendendo quanto già previsto nel precedente Codice (D. Leg.vo 490/1999), stabilisce che non è richiesta l'autorizzazione (articolo 149):

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Il regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»), specifica la portata delle pratiche forestali (Allegato A, punto A.20) già indicate alla lettera c) dell'articolo 149 del Codice, da riferirsi a:

—pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore;

—interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche;



—*interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.*

In sostanza, quindi, già a partire dalla legge 431 del 1985, dal punto di vista della tutela paesaggistica non richiedono specifica autorizzazione tutte le attività inerenti la gestione forestale, ad eccezione delle «*costruzioni edilizie ed altre opere civili*» e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico (la cui tutela rientra nella competenza delle Regioni, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del Codice dell'ambiente, D.Leg.vo 152/2006) e, limitatamente alla viabilità forestale di servizio, che i relativi interventi siano previsti in «*piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente*».

In riferimento a questo quadro normativo, il D.Leg.vo 34/2018 T.U. forestale interviene specificando che:

- i tagli colturali (indicati alla lettera *c*) dell'articolo 149 del D.Leg.vo 42/2004) comprendono anche le pratiche, i trattamenti e i tagli selvicolturali disciplinati dal medesimo T.U. forestale (comma 13 articolo 7);
- le misure di semplificazione di cui al punto A.20 del regolamento D.P.R. 31/2017, che indica gli interventi non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, si applicano all'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (comma 4 dell'articolo 6); riferendosi - probabilmente, come logica vorrebbe - solo agli interventi della viabilità forestale di servizio.

Inoltre esclude dalla definizione di bosco, le formazioni arboree che:

- a) si siano insediate in aree di abbandono colturale, le cui preesistenti attività agro-silvopastorali siano state riconosciute meritevoli di tutela e ripristino (dai piani paesaggistici e/o da specifici accordi tra Regione e Ministero);
- b) ricadano nell'ambito dei paesaggi rurali di interesse storico, inseriti nell'apposito Registro nazionale (presso il Ministero delle Politiche agricole);
- c) abbiano colonizzato i manufatti e i nuclei rurali abbandonati.

Pertanto, gli interventi che ricadano in queste tipologie di aree, da eseguirsi «*esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni*», dovrebbero risultare esclusi dall'autorizzazione paesaggistica; subordinatamente, nelle aree di abbandono colturale e negli ambiti dei paesaggi rurali di interesse storico, all'avvio degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali (commi 2 e 3 dell'articolo 5).